



SENT.211/2020

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Luciano	CALAMARO	Presidente
Fernanda	FRAIOLI	Consigliere
Domenico	GUZZI	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	I° Referendario- Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 53810 del Registro di Segreteria,
promosso da:

BRUNDU Daniela Maria, nata a Roma il 18 ottobre 1964 (c.f. BRNDLM64R58H501X), rappresentata e difesa dagli avv. Gian Luigi Mastio (c.f. MSTGLG60M09F979S) e Maria Antonietta Masia (c.f. MSAMNT65P54I452W) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fernando Aristei Strippoli (c.f. RSTFNN46C04H501X), in Roma, via Circonvallazione Clodia n. 177 (pec gianluigi.mastio@pec.giuffre.it)

contro

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna;

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, domiciliata in Roma, via

A. Baiamonti n. 25;

per l'annullamento o la riforma

della sentenza n. 75/2018 dalla Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, depositata il 13 aprile 2018.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 17 settembre 2019, l'avv. Leonardo Quaranta, per delega scritta degli avv.ti Gian Luigi Mastio e Maria Antonietta Masia, per l'appellante Brundu Daniela Maria e il V.P.G. Arturo Iadecola, in rappresentanza della Procura generale.

Esaminati l'atto d'appello, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. 75/2018 la Sezione giurisdizionale per la Sardegna ha condannato la signora Daniela Maria Brundu, già dirigente medico presso dell'Azienda Tutela della salute della Sardegna al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di euro 20.850,33 in relazione all'addebito di aver indebitamente percepito, nell'arco temporale giugno 2006-agosto 2011, i rimborsi benzina per gli spostamenti tra il proprio Comune di residenza (Bosa) e quello nel quale prestava servizio (Nuoro).

Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna aveva promosso azione di responsabilità nei confronti di Daniela Maria Brundu per un danno, arrecato per i suddetti fatti all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna/Area socio sanitaria di Nuoro (ex ASL n. 3 di Nuoro),

quantificato in euro 48.534,74, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

Nella prospettazione accusatoria, a dispetto di quanto attestato dalla Brundu nei documenti riepilogativi dei turni svolti, cosiddetti "GM", presentati all'Azienda per la liquidazione delle competenze, nella realtà la convenuta, sebbene formalmente risultasse iscritta negli elenchi della popolazione del Comune di Bosa, disponeva di una stabile dimora, in un appartamento preso in locazione presso il quale spesso soggiornava, a Nuoro, e dunque nella stessa località ove era situato il servizio "118", in cui prestava l'attività lavorativa.

Secondo l'assunto dell'attore, l'attestazione da parte della sanitaria di effettuazione di trasferte nonostante l'esistenza di una dimora anche a Nuoro, avrebbe determinato un rilevante incremento dello stipendio e, quindi, l'indebito conseguimento di un vantaggio economico, nella misura evidenziata dagli statini mensili.

Con riguardo alla medesima vicenda anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro aveva esercitato l'azione penale nei confronti della dirigente medico per i delitti di falso ideologico e truffa aggravata, di cui agli artt. 479 e 640, comma 2 c.p., commessi in danno della suddetta Azienda, per un importo stimato di 48.500,00 euro.

Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, riguardante i medesimi fatti su cui si fondava la domanda dell'attore.

Ha, quindi, parzialmente accolto la domanda attorea, evidenziando come il contratto di lavoro stipulato tra l'Azienda sanitaria di Nuoro e la Brundu prevedesse, all'art. 8, rubricato "*Trattamento economico - Condizioni particolari*", la corresponsione di un rimborso per spese di carburante, se e in quanto la dipendente fosse residente in un comune distante più di 15 Km dalla postazione di soccorso avanzato e/o per il raggiungimento della sede del Pronto Soccorso Ospedaliero o della Centrale Operativa di Sassari. Secondo il Giudice di primo grado la corresponsione del rimborso, determinato nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro di effettiva percorrenza da e per la sede di servizio, risultava, quindi, espressamente subordinata all'utilizzo del proprio automezzo per recarsi al lavoro.

Né, secondo le statuizioni di prime cure, si sarebbe potuto considerare l'emolumento in questione un'indennità e non un rimborso.

La domanda del Pubblico ministero è stata accolta, seppur con considerevole abbattimento dell'importo addebitato posto che, per una parte dei rimborsi ottenuti dalla Brundu, non sarebbe stato dimostrato che gli stessi non fossero spettanti.

Ha interposto appello avverso la pronuncia, in data 12 luglio 2018, la signora Brundu, deducendo i seguenti motivi di gravame.

1. In via pregiudiziale e preliminare nullità della sentenza per difetto di correlazione tra il chiesto e il pronunciato. Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Violazione dell'art. 6

Cedu, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 112 c.p.c..

Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza in relazione ad un difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Afferma che, mentre il Procuratore regionale le avrebbe contestato di aver posto in essere artifici e raggiri nei confronti dell'Azienda sanitaria, inducendola in errore sui rimborsi dovuti, la Sezione regionale l'avrebbe invece condannata, per il solo fatto di aver accettato la proposta della Pubblica Amministrazione volta a riconoscere un emolumento per gli accessi, non tanto in termini di rimborso quanto quale indennizzo, indipendentemente dall'effettuazione di spostamenti per raggiungere il posto di lavoro.

In sintesi, il Giudice di primo grado avrebbe alterato gli elementi obiettivi dell'azione emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto.

2. "In via preliminare, prescrizione dell'azione di responsabilità contabile".

Con il secondo motivo di gravame la dott.ssa Brundu ha eccepito la prescrizione dell'azione posto che non sussisterebbe, nella fattispecie, alcuna ipotesi di occultamento doloso del danno. Il Giudice penale avrebbe infatti ritenuto insussistente, in radice, rispetto ai reati contestati, l'elemento soggettivo del dolo.

La Sezione territoriale non avrebbe ritenuto sussistente la circostanza dell'occultamento doloso posto che sarebbe stato riconosciuto che la Pubblica amministrazione (A.S.L. n. 3) era perfettamente a

conoscenza che la trasferta, per volontà espressa o tacita della medesima, veniva liquidata come indennizzo.

Nel caso di specie la prescrizione quinquennale decorrerebbe, quindi, non dalla scoperta del presunto danno erariale, ma dalla liquidazione delle trasferte in contestazione; l'ultima delle quali risalirebbe all'agosto 2011. All'atto della notificazione dell'invito a dedurre (2017) sarebbe, quindi, già ampiamente maturato il termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

3. “Sulla sospensione del procedimento in attesa del termine per il passaggio in giudicato della sentenza penale n. 32/2018 del Tribunale penale di Nuoro del 17 gennaio 2018”.

Con la richiamata sentenza il Tribunale penale di Nuoro ha disposto l'assoluzione della Brundu “*perché il fatto non sussiste*”, in relazione ai reati contestati, previsti dagli artt. 81, c.2, 479 e 640, c. 2 c.p..

Secondo l'appellante, in considerazione degli effetti del giudicato, ex art. 652 c.p.p., si dovrebbe comunque procedere alla sospensione del presente procedimento.

In ogni caso, l'autorità di giudicato della sentenza assolutoria irrevocabile, pronunciata a seguito del dibattimento, con la formula “*perché il fatto non sussiste*”, dovrebbe ritenersi vincolante anche nel processo civile e penale, esistendo, tra l'altro, perfetta simmetria tra i fatti contestati in sede penale con quelli ascritti dal Procuratore regionale nel presente giudizio; e ciò anche per quanto riguarda l'elemento soggettivo addebitato all'appellante, nella forma del dolo.

La sentenza impugnata non terrebbe conto che nella pronuncia di

assoluzione penale sarebbe stata riconosciuta la buona fede della dott.ssa Brundu, anche a fronte di un'erronea interpretazione della normativa che disciplina gli accessi.

Erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe pronunciato l'esclusione di profili di responsabilità anche amministrativa posto che sarebbe stata la stessa A.S.L. ad indurre in errore l'agente sulla natura dell'indennità corrisposta.

Tale prospettazione non solo escluderebbe la sussistenza di artifici e raggiri ma, in radice, lo stesso dolo, in ragione di quel comportamento attivo dell'amministrazione, sulla cui base chiunque avrebbe percepito come dovuto l'emolumento per ogni accesso. Alla dott.ssa Brundu sarebbe stato assicurato che tale prassi rifletteva una condotta legittima. Si sarebbe, quindi, in una situazione del tutto distinta rispetto a quelle valutate dalla giurisprudenza amministrativa come idonee a giustificare un'erronea interpretazione della norma.

Il giudice di primo grado, in adesione alle risultanze anche del giudizio penale, avrebbe dovuto riconoscere la buona fede della convenuta, così come statuito dal giudice penale, che ha escluso una condotta rilevante anche sotto il profilo amministrativo.

4. "Sul danno".

Secondo l'appellante l'amministrazione non avrebbe patito alcun danno, ma anzi, avrebbe ritratto vantaggi dalla prestazione svolta dalla dott.ssa Brundu, essendosi al riguardo assicurato il servizio "118", che altrimenti non sarebbe stato espletato.

Conclusivamente viene chiesta la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello.

Con atto in data 25 luglio 2019 la Procura generale ha depositato le conclusioni nel giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile il secondo motivo di gravame e respingersi i restanti motivi in quanto infondati.

Rileva, al riguardo, che il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., non ricorre nella fattispecie in quanto il giudice si sarebbe limitato a interpretare i fatti posti a fondamento della domanda in modo diverso, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, rispetto a quanto fatto valere dalla parte attrice. Quanto al secondo motivo di gravame, concernente la prescrizione dell'azione di responsabilità, il motivo sarebbe inammissibile in quanto proposto per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 193, c. 1 c.g.c..

In relazione al terzo motivo di appello, riferito all'efficacia vincolante che la pronuncia di assoluzione penale della Brundu spiegherebbe, ex art. 652 c.p.p., nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, la Procura generale richiama l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale non sussisterebbe alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, sicché il giudice contabile dovrebbe tenere conto dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza, integrandone il dispositivo con la motivazione.

La Sezione regionale non avrebbe violato questo limite dal momento

che avrebbe qualificato la condotta dell'odierna appellante come dolosa sotto altro e diverso profilo: non come volontà di ingannare l'Amministrazione mediante false dichiarazioni, bensì in termini di consapevolezza di beneficiare, con il consenso dell'Amministrazione, di un emolumento non dovuto, perché, secondo le norme e le clausole che lo prevedevano, strettamente legato all'effettiva percorrenza della distanza chilometrica dalla residenza al luogo di lavoro, e non alla mera partecipazione ai turni di servizio.

Sarebbe infondato anche il motivo attinente alla pretesa assenza di danno, in ragione del fatto che, interpretando correttamente e non secondo la prassi distorta di cui sarebbe stata accertata l'esistenza, le previsioni che disciplinavano il rimborso, quest'ultimo avrebbe dovuto costituire non un incentivo allo svolgimento del servizio bensì un ristoro volto a compensare gli esborsi effettivamente subiti dal personale medico per raggiungere la sede di servizio dal luogo di residenza. Conclusivamente ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza in data odierna l'avvocato Leonardo Quaranta si è riportato alle considerazioni svolte nell'atto di appello e ne ha chiesto l'accoglimento, mentre il Pubblico Ministero ha richiamato le conclusioni scritte, insistendo nelle richieste ivi formulate.

Al termine del dibattimento il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e disposto il passaggio in decisione della causa.

Rilevato in

DIRITTO

I.L'appello è fondato, in particolare avuto riguardo al terzo motivo di

gravame, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.

II. Il Collegio reputa di dover procedere all'esame delle questioni sollevate con i motivi di gravame, dando applicazione al principio processuale della "*ragione più liquida*", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione antecedente secondo l'ordine logico-giuridico (Corte dei conti, II Sez. app., n. 88/2020; Cass. sez. un. n. 9936 dell'8.05.2014; id. n. 23542 del 18.11.2015). Nel caso di specie possono ritenersi assorbiti i primi due motivi di gravame, risultando fondato il terzo motivo.

III. Deve ritenersi dirimente, nella fattispecie, la valutazione delle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale penale di Nuoro, con la sentenza n. 32/2018, pronunciata nell'ambito del procedimento n. 575/2014 che l'appellante ha versato in giudizio con attestazione d'irrevocabilità dal 29.7.2018.

La dott.ssa Brundu è stata infatti assolta con formula piena, "*perché il fatto non sussiste*", all'esito di dibattimento con riguardo ai reati di cui agli artt. 81, c. 2, 479 e 640 c.2 c.p. in relazione al capo di imputazione con il quale si contestava che la stessa, "*in qualità di pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contravvenendo alle clausole contrattuali previste e sancite dall'art. 8 del Contratto Individuale di Lavoro, relativo al conferimento di un incarico professionale a tempo indeterminato quale Medico presso*

il Servizio di Emergenza Territoriale – postazione 118 di Nuoro- e stipulato in data 29.04.2005, formava atti nell’esercizio delle sue funzioni raggirando l’A.S.L. n. 3 di Nuoro, attestando, falsamente, nei prospetti “turni di servizio dei medici” di aver fatto uso dei propri automezzi...per spostarsi dalla propria residenza di “Bosa” al luogo di lavoro di “Nuoro” – e viceversa- presentandoli all’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, inducendo in errore l’Amministrazione che gli riconosceva il rimborso benzina, procurandosi, quindi, un ingiusto profitto consistito nell’indebito percepimento di rilevanti somme di denaro, stimate in circa euro 48.500,00 (somma contabilizzata sino al mese di agosto 2011)”.

Nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 97/2001, l'art. 652 c.p.p. stabilisce che *“la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste”, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”.*

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di evidenziare come la norma in esame faccia riferimento anche ai procedimenti per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti (Sez. I centr. app.

nn. 327/2016, 168/2017, 56/2018; Sez. II centr. app. nn. 26/2016, 614/2017, 955/2017, 669/2018, n. 88/2020; Sez. III centr. app. 621/2016, 254/2018), affermando che la sua incidenza nel giudizio contabile è ammissibile purché nel pieno rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c. e solo nei limiti ivi indicati e cioè quanto all'accertamento che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest'ultimo non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p..

L'osservanza dell'art. 652 c.p.p. non comporta alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato; ciò sul presupposto che la formula assolutoria "*perché il fatto non sussiste*" ha effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; non anche laddove l'assoluzione sia stata determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Cass. n. 3376/2011, n.5676/2010, n. 22883/2007).

Alla luce di tali canoni ermeneutici, si deve procedere alla valutazione delle responsabilità ascritte all'odierna appellante.

IV. Ai fini dell'antigiuridicità della condotta, dalla documentazione in

atti risulta che sia stata contestata all'appellante, in qualità di dirigente medico presso il servizio emergenza territoriale (118) dell'A.S.L. n. 3 di Nuoro, di aver fruito di rimborsi di carburante per gli spostamenti con la propria autovettura dalla sua residenza (Bosa) alla sede di servizio (Nuoro) per un complessivo importo di euro 48.500,00 sulla base di false attestazioni nel periodo giugno 2006-agosto 2011.

La corresponsione dell'emolumento si sarebbe fondata sull'art. 86 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 23 marzo 2005, secondo il quale *“Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente...”*.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto che, in via di mera prassi, *“verosimilmente maturata a livello di tacito accordo tra vertici amministrativi e sindacali e poi fatta propria dall'apparato amministrativo”* la norma citata venne interpretata dall'amministrazione nel senso di *“trasformare, di fatto, il rimborso in un'indennità... ancorando l'emolumento ad ogni singolo accesso (inteso come turno di servizio), indipendentemente dal fatto che ad esso fosse associato un effettivo viaggio di andata e ritorno del medico da e verso il luogo di residenza”*.

Le ragioni di tale assetto sono state ricondotte a quelle di introdurre un incentivo volto ad alimentare l'interesse dei medici ad assicurare

un servizio per essi poco appetibile, il c.d. “turnone”, in base al quale lo stesso medico assicurava turni di servizio ravvicinati, anche in deroga all’obbligo di prevedere uno stacco di almeno 12 ore tra un servizio e l’altro.

Nonostante il medesimo giudice di primo grado abbia dato conto, in motivazione, dell’assoluzione intervenuta in sede penale, sulla considerazione del dato oggettivo della mancanza di un elemento costitutivo del reato di truffa, ovverosia l’induzione dell’errore altrui con artifici o raggiri nonché del dolo, dovuta al “*comportamento dell’amministrazione che avrebbe indotto (sia pure erroneamente) i medici a ritenere che il “rimborso” fosse ad essi dovuto per il solo svolgimento del turno di servizio, a prescindere dall’effettuazione del viaggio*”; cionondimeno ha reputato sussistente, sul piano della responsabilità amministrativa, l’elemento psicologico del dolo affermando che la prassi formatasi di fatto nell’ASL di Nuoro sia da considerarsi *contra legem*.

Osserva il Collegio che l’assoluzione penale con la formula “*il fatto non sussiste*” trova espresso fondamento sull’interpretazione, avallata dall’amministrazione, della citata disposizione dell’art. 86 che, come afferma espressamente il Tribunale penale di Nuoro, nella sentenza di assoluzione della Brundu, “*è stata piegata nella prassi applicativa dell’ente a fini di ulteriore emolumento, volto ad incentivare richieste di lavoro nelle aree meno ambite dell’isola; propria grazie a tale interpretazione Nuoro era riuscita a dotarsi di un servizio 118. In sostanza, per incentivare la provenienza di medici anche da lontano, si*

consentiva che, in deroga a disposizioni lavorative, le ore settimanali fossero accorpate in accessi contenuti entro le 24 ore...La prassi era dunque nel senso che i medici si limitassero a indicare gli accessi (intesi come turni di servizio), anche consecutivi, e per ognuno di essi veniva liquidato l'emolumento corrispondente alla distanza chilometrica corrispondente alla residenza anagrafica...prescindendo quindi dal viaggio”.

Per quanto emerge pacificamente in atti, quindi, la prassi di erogazione dell'emolumento in relazione ai singoli turni garantiti è stata promossa dalla stessa Azienda sanitaria al fine di consentire, di fatto, la possibilità di garantire il “servizio 118” in un territorio non facilmente raggiungibile della Sardegna, forzando altresì la disciplina relativa alle pause nell'alternanza dei turni relativi al medesimo servizio.

Su tali elementi il giudice penale ha, quindi, escluso la sussistenza del fatto contestato posto che “se questa era l'interpretazione (a prescindere dalla sua legittimità) data dalla Asl e dai loro delegati sindacali ai medici del 118 che, come la Brundu, risiedevano ed abitavano ad una distanza da Nuoro di oltre 15 km, nessuna falsa attestazione può alla stessa essere imputata allorché ha richiesto un rimborso parametrato al numero di accessi svolti (ovvero ai turni di servizio). L'assenza di false attestazioni riconducibili all'imputata, oltre che il dolo, fa allora venire meno anche i raggiri ed artifici di cui all'art. 640 c.p. contestato posto che, se di eventuale induzione in errore si può parlare (sul numero di accessi oggetto di richiesta di rimborso), tale

induzione è riferibile al soggetto passivo (la ASL), non certo all'imputata".

Diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, emerge la piena sovrapposibilità del fatto in relazione al quale è stata esclusa la sussistenza della responsabilità penale, con la condotta contestata in sede di responsabilità amministrativa.

Considerata la formula assolutoria e il tenore della motivazione della sentenza penale deve essere esclusa, in radice, l'illiceità della condotta, anche ai fini che qui occupano. Ciò a fronte dell'accertata esclusione della falsa attestazione relativa agli spostamenti da parte della Brundu sulla considerazione che, in forza dell'interpretazione avallata dall'Amministrazione, *"il rimborso era parametrato al numero di accessi svolti (ovvero ai turni di servizio)"*.

Come chiarito dal giudice penale, oltre all'assenza di false attestazioni riconducibili all'appellante, neppure è rilevabile la condotta contestata alla Brundu, di induzione in errore dell'Amministrazione risultando, al contrario, la stessa Amministrazione (anche avallando letture fornite dalle delegazioni sindacali) ad aver dato corso ad un'interpretazione della normativa sulla natura delle indennità tale da indurre la Brundu a seguire la prassi instaurata ben prima del suo arrivo, in forza della quale ciascun medico doveva ritenersi titolato a richiedere l'emolumento ad ogni turno.

Deve, quindi, essere esclusa l'antigiuridicità della condotta tenuto conto che, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile anche richiamata dal giudice di primo grado, conducono ad esonero da

responsabilità amministrativa anche prassi -come quelle qui rilevanti- invalse per ragioni di oggettivo rilievo (parere espresso dalla stessa amministrazione) che possano aver indotto l'erronea interpretazione di una norma (Corte dei conti, Sez. III app., n. 177/2006; Sez. App. Sicilia, n. 34/3017).

In alcun modo è dimostrata quella coscienza e volontà non solo del comportamento illegittimo ma, altresì, dell'evento dannoso, da valutare con giudizio *ex ante*, che caratterizza, com'è noto, un comportamento doloso (Sez. I App. sent. n. 547/2017).

Nel delineato e caratterizzato contesto, deve ritenersi escluso altresì l'elemento psicologico non solo del dolo ma anche quello soggettivo della colpa grave, tenuto conto che l'erronea interpretazione di una norma è stato determinato dal comportamento attivo della pubblica amministrazione, che ha indotto nel soggetto la convinzione in ordine alla legittimità della propria condotta.

In tal senso, la Corte di cassazione ha espressamente statuito che *"...l'ignoranza da parte dell'agente sulla normativa di settore e sull'illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione"* (Cass., III, n. 53684 del 29 novembre 2017; Cass., III, n. 35324 del 20 maggio 2016; Cass. I, n. 47712 del 15 luglio 2015; Cass. III, n. 42021 del 18 luglio 2014).

Pur dovendosi censurare una prassi evidentemente *contra legem*, tuttavia il Collegio ritiene, alla stregua delle citate considerazioni, che l'appello debba essere accolto, con riforma della sentenza di primo

grado e assoluzione della dott.ssa Brundu da ogni addebito.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, assolve la signora Brundu Daniela Maria da ogni addebito.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2019.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta)

(dott. Luciano Calamaro)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 14 Settembre 2020

Il Dirigente

(Dott.ssa Sabina Rago)

F.TA DIGITALMENTE